



PROCEDURA PER CONTATTARE IL GARANTE DEGLI STUDENTI

In attuazione dell'art. 39 dello Statuto dell'Ateneo è stato istituito il Garante degli Studenti, ossia la figura istituzionale di riferimento posta a garanzia del rispetto delle norme relative alla didattica ed ai servizi resi agli studenti.

Il Regolamento che descrive il funzionamento dell'Istituto del garante degli studenti è reperibile sul sito dell'Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.liuc.it/wp-content/uploads/Regolamento-garante-studenti.pdf>

Si rammenta che, a norma del predetto Regolamento, il Garante agisce come soggetto autonomo, non soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale degli organi dell'Università ed è tenuto al rispetto della normativa vigente.

Il Garante degli studenti riceve le segnalazioni effettuate da questi ultimi relative ad istanze o doglianze circostanziate finalizzate al miglioramento della didattica, delle procedure per gli esami di profitto o di laurea e di ogni altro servizio erogato dall'Università.

Gli studenti possono:

- Inviare una richiesta o segnalazione in forma scritta via e-mail al seguente indirizzo:
- garante@liuc.it o via posta, scrivendo all'indirizzo di C.so Matteotti n. 22 indicando esplicitamente: "all'attenzione del Garante degli Studenti";
- Prendere un appuntamento in presenza, inviando una e-mail alla casella di posta elettronica: garante@liuc.it. La richiesta deve indicare la problematica oggetto dell'incontro. Il Garante degli Studenti valuterà se fissare l'appuntamento indicando luogo, giorno e orario di ricevimento. Se si desidera un incontro virtuale, via Microsoft Teams, è necessario richiederlo espressamente.

Il Garante non tiene conto di segnalazioni anonime ed esercita le sue funzioni anche d'ufficio; nello svolgimento della propria attività egli è tenuto, oltre al segreto d'ufficio, a particolare riservatezza sui fatti ed atti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché a mantenere l'anonimato del segnalante nei limiti consentiti dal tentativo di risoluzione delle problematiche dallo stesso sollevate.

Il Garante fornisce un sintetico riscontro al segnalante entro 7 giorni; tale termine è prorogabile di ulteriori 7 giorni nel caso di istruttorie complesse e previo avviso al segnalante.